



CAMERA DEI DEPUTATI

COMMISSIONI RIUNITE I AFFARI COSTITUZIONALI V BILANCIO

NOTA AUDIZIONE

Disegno di legge: "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" AC 3431

Roma, 18 gennaio 2022

Illustri Presidente, Onorevoli Deputati,

Confesercenti ringrazia per l'accordata possibilità di sviluppare alcune riflessioni in merito al cosiddetto decreto-legge "Milleproroghe", nell'ottica di individuare misure, che potrebbero essere prorogate nell'ambito dell'iter di conversione in legge, volte a rafforzare il sostegno alle MPMI a fronte del riacutizzarsi della crisi sanitaria da Covid 19.

Il quadro previsionale delineato dalla Legge di Bilancio si è radicalmente modificato: la diffusione della variante Omicron, l'aumento dei contagi, i provvedimenti più restrittivi adottati, il nuovo massiccio ricorso allo Smart working, il blocco di fatto dei viaggi legati all'economia turistica, stanno frenando consumi e attività delle imprese. Si aggiunga poi l'aumento dei costi degli approvvigionamenti energetici. Tutto ciò potrebbe mettere a rischio, nel solo primo trimestre del 2022, circa 6,4 miliardi di euro di spesa, facendo riprecipitare i consumi ai livelli del secondo trimestre dello scorso anno e cancellando di fatto tutta la ripresa maturata nella seconda parte del 2021.

Una netta inversione di tendenza che rischia di portare quindi ad un *lockdown* di fatto con pesanti conseguenze per tutta l'economia del terziario.

Pesano anche il clima di incertezza e la paura del virus, che potrebbero far mancare altri 600 milioni di euro di consumi in tre mesi

Sono infatti nuovamente cambiate le modalità di consumo degli italiani:

- il 51% dei consumatori dichiara di evitare di servizi di bar e ristoranti;
- il 32% degli italiani ha rinunciato a viaggiare;
- sempre il 32% evita lo shopping per paura degli assembramenti;
- il 48% dei dipendenti del settore privato si trova già in Smart working; una condizione questa che penalizza in particolare le attività di somministrazione e ristorazione delle grandi città.

Con l'aggravante dell'impatto negativo dovuto al blocco del turismo e degli eventi.

Trasporti turistici, agenzie di viaggio, guide turistiche, ricettività alberghiera ed extralberghiera rischiano di collassare.

A Roma, Venezia, Firenze e in tutte le grandi città turistiche, un albergo su tre è chiuso.

E per quelli aperti il livello di occupazione delle camere è a livelli percentuali molto bassi.

In questo quadro sarà necessario prevedere nuovi sostegni e intervenire al più presto con misure che garantiscano l'attività ed il lavoro delle imprese più colpite.

Di seguito si indicano, come rappresentato nel corso dell'audizione informale del 18 gennaio 2022 presso le Commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera dei Deputati nell'ambito dell'esame del disegno di conversione del decreto-legge n. 228 del 202, le proposte di integrazione e/o di emendamento.

1. PROROGA ESENZIONE CANONE PATRIMONIALE E DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO DA PARTE DI ESERCENTI IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E PUBBLICI ESERCIZI

Come noto, la legge di bilancio ha disposto la proroga fino al 31 marzo 2022 delle esenzioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici, nonché la semplificazione prevista per le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse e l'agevolazione per la posa in opera temporanea su piazze e strade di strutture amovibili (dehor, tavolini, ombrelloni, ecc.) da parte di esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande e alimenti, disposte a seguito dello stato di emergenza epidemiologica.

Considerato il permanere, per le categorie interessate, dei presupposti che giustificano le previste misure certamente oltre la data della proroga, si ritiene opportuno differirne il termine di scadenza fino ad almeno il 30 giugno 2022.

2. PROROGA DEI TERMINE IN MATERIA DI RIMBORSO DI TITOLI DI VIAGGIO, DI SOGGIORNO E DI PACCHETTI TURISTICI

Al fine di aiutare determinate imprese del turismo evitando una possibile crisi di liquidità legata all'indennizzo dei voucher concernenti il rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici, emessi dall'operatore turistico o dal vettore, l'emendamento è finalizzato a richiedere la proroga al 31 luglio 2022 per l'utilizzazione degli stessi.

3. PROROGA DEL TERMINE DI UTILIZZO DEL BONUS VACANZE

Con riferimento al c.d. "Bonus vacanze" introdotto dall'art. 176 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, considerando il perdurare dello stato emergenziale, degli effetti della

c.d. “quarta ondata” pandemica e la correlata forte contrazione dei flussi turistici e degli spostamenti in generale registrati fino ad oggi, si chiede di posticipare il termine di utilizzo dei bonus vacanza al 30 giugno 2022. Si ritiene che la proroga in questione possa essere uno strumento utile e possa produrre dei benefici “reali” per la ripresa delle attività legate al comparto ricettivo.

4. PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PER I SOGGETTI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PEREQUATIVO

È indubbio che il perdurare dello stato emergenziale abbia generato numerose difficoltà per tutti i soggetti economici nello svolgimento delle proprie attività e nella corretta pianificazione degli adempimenti previsti dalle diverse normative, ordinarie ed emergenziali.

Pertanto, l’attuale situazione impone di fare delle scelte mirate per consentire che le risorse arrivino alle attività economiche più deboli che rischierebbero di cessare.

Sono molteplici le situazioni, diversificate sul territorio nazionale, per le quali alcuni soggetti aventi i requisiti di accesso previsti e quindi correttamente rientranti nell’alveo dei beneficiari del contributo a fondo perduto perequativo, abbiano visto negarsi l’accesso al beneficio per il fatto che non abbiano presentato la dichiarazione dei redditi nel termine previsto, a volte per cause non strettamente collegate a loro.

Pertanto, al fine di prevedere un intervento tempestivo di diretto interesse, volto a fronteggiare la grave situazione contingente, si chiede di posticipare il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, in quanto si ritiene sia un requisito indubbiamente necessario nella forma ma non nella sostanza, per poter accedere al contributo a fondo perduto in questione. In particolare, l’emendamento prevede anche il rimando ad un provvedimento dell’Agenzia delle entrate per la previsione della riapertura dei termini di presentazione dell’istanza di richiesta in tale ambito.

5. PROROGHE IN MATERIA DI RISCOSSIONE

È necessario permettere a tutti i contribuenti che abbiano usufruito della sospensione delle rate di rottamazione di riprendere il regolare versamento senza doversi preoccupare di un esborso finanziario concentrato nei mesi di oggettiva difficoltà o comunque di porre rimedio alla situazione in cui gli stessi si ritrovino nella situazione di essere esclusi dagli strumenti “agevolativi” previsti in tali ambiti. È indubbio,

infatti, che i contribuenti hanno avuto e avranno enormi difficoltà nel ricominciare a riprendere i versamenti in oggetto nel periodo pandemico.

Si ritiene che il ritorno alla normalità debba avvenire con gradualità anche da un punto di vista economico e finanziario, non solo sociale. Si propone pertanto la moratoria dei termini riguardanti la ripresa della riscossione, prevedendo in particolare:

- la riammissione ai provvedimenti di Definizione agevolata per tutti i contribuenti che non abbiano pagato le rate del 2020 e del 2021 nei tempi stabiliti, fissando il termine ultimo per pagare in un'unica soluzione le già menzionate rate non versate, al 31 luglio 2022;
- con riferimento alle rate di "Definizione agevolate" scadenti il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio 2022, la fissazione del termine ultimo di versamento in un'unica soluzione al 31 luglio 2022;
- per le cartelle notificate dal 1° settembre 2021 al 30 giugno 2022, il termine per il pagamento sia fissato in 180 giorni dalla notifica;
- per le rateizzazioni in essere all'8 marzo 2020, sia introdotta la possibilità di essere riammessi alla dilazione originaria effettuando il pagamento della rate dovute entro il 30 giugno 2022.

6. PROROGA IN MATERIA DI MONITORAGGIO DELLE PRODUZIONI CEREALICOLE

La Legge di Bilancio 2021 ha introdotto un ulteriore sistema di tracciabilità che, allo scopo dichiarato di consentire un accurato monitoraggio delle produzioni cerealicole nazionali, prevede pesanti oneri per gli operatori che detengano, a qualsiasi titolo, cereali e farine di cereali in quantitativo superiore alle cinque tonnellate annue. In particolare, le imprese che superino tale limite saranno tenute, pena significative sanzioni amministrative, ad annotare, entro 7 giorni lavorativi, le operazioni di carico e di scarico in un registro telematico istituito nell'ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), con modalità da definirsi in apposito decreto del Mipaaf.

Considerato il modesto quantitativo annuale idoneo a far scattare l'obbligo e della scelta di prevedere la tracciabilità non solo delle materie prime ma anche delle farine, il sistema introdotto è destinato ad impattare pesantemente su tutta la filiera (dalla produzione, alla trasformazione fino al commercio al dettaglio ed ai pubblici esercizi), gravando trasversalmente tutte le imprese di ulteriori e pesanti oneri, legati

all'implementazione e gestione del sistema, in un periodo in cui tutte le aziende devono già affrontare la difficile sfida di assicurare la continuità operativa nel contesto della crisi pandemica ed economica in atto.

La previsione di un tale onere risulta ancor più incomprensibile e sproporzionata alla luce delle disposizioni europee e nazionali che già garantiscono ampiamente gli obiettivi di monitoraggio delle produzioni cerealicole e di trasparenza verso il mercato. Come noto infatti il Mipaaf già rileva, nell'ambito del monitoraggio previsto dalle disposizioni UE, i dati relativi alle produzioni, importazioni, esportazioni di grano duro, grano tenero, orzo e mais, al fine di elaborare il bilancio cerealicolo nazionale, annualmente comunicato ai competenti Servizi della commissione UE ai fini della definizione del bilancio cerealicolo europeo.

In una situazione in cui, da una parte, sono noti e rilevati i quantitativi complessivi importati (e relativa origine) e, dall'altra, è obbligatoriamente dichiarata l'origine del grano nei prodotti immessi al consumo, non si comprende quale valore aggiunto possa apportare questo ulteriore e capillare tracciamento interno della filiera che, peraltro, si pone in aperta controtendenza rispetto agli obiettivi di massima semplificazione che – mai come in questo periodo – dovrebbero ispirare l'azione di Governo.

Si ricorda che, proprio nella logica della semplificazione, sono stati eliminati nel 2019 tutti i registri telematici realizzati nel corso degli anni (in particolare la legge 11 febbraio 2019, n. 12, di conversione il D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 ha eliminato l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico del "burro", degli "sfarinati e paste alimentari" e delle "sostanze zuccherine" per i grossisti e gli utilizzatori; parimenti è stato eliminato l'obbligo della comunicazione relativa alla produzione ed esportazione degli sfarinati e delle paste alimentari di cui all'art. 12 del DPR 187/01). La previsione contenuta nella legge n. 178/2020 rappresenta quindi un incomprensibile e ingiustificato passo indietro, in un momento che invece imporrebbe un deciso passo in avanti verso la sburocratizzazione, come preconditione per una reale azione di sostegno al mondo imprenditoriale.

Appare opportuno rimodulare la misura sulla base delle effettive esigenze di tracciamento, nella logica di una minimizzazione dei costi e di una effettiva tutela e valorizzazione della filiera. Nel frattempo, si ritiene necessario eliminare l'obbligo di registrazione quanto meno per le imprese che costituiscono l'ultimo anello nella filiera della produzione cerealicola, oltre che per le imprese della distribuzione al dettaglio di prodotti alimentari.

7. PROROGA DEL TERMINE DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DELLE EROGAZIONI CONCESSE ALLE IMPRESE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – ESCLUSIONE DELL'OBBLIGO PER LE MISURE DI SOSTEGNO LEGATE ALL'EMERGENZA COVID-19

L'art. 1, comma 125 e seguenti della L. n. 124/17 obbliga le imprese a rendere noti sussidi ed erogazioni ricevuti dagli Enti pubblici, pubblicandoli nella nota integrativa di bilancio o sul sito Internet proprio o della propria Associazione di rappresentanza. Si tratta di un adempimento per la gran parte inutile, dal momento che i dati su sovvenzioni e sostegni erogati alle imprese sono già in possesso delle Pubbliche amministrazioni eroganti e addirittura, per gli aiuti di Stato, già pubblicati nell'apposito Registro nazionale.

La norma viola il principio dell'*once only*, il divieto di chiedere al privato informazioni già conosciute dalla PA, e scarica sulle imprese ulteriori oneri non previsti.

In conseguenza del perdurare dello stato di difficoltà dei soggetti economici legata all'emergenza sanitaria e soprattutto stante le difficoltà interpretative emerse fino ad oggi con riferimento alla disciplina in questione, l'emendamento è volto a prevedere la moratoria del regime sanzionatorio per l'adempimento in oggetto. In relazione alle misure di sostegno alle imprese collegate all'emergenza epidemiologica, rientranti nel Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia, si propone l'esclusione dell'applicazione degli obblighi previsti dalla legge n. 124/2017.

8. MORATORIE AL CREDITO PER LE IMPRESE

Lo strumento legislativo delle moratorie è stato utile per sopperire alle esigenze di liquidità delle PMI durante la pandemia. I dati al 3 dicembre 2021 della Task Force composta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dalla Banca d'Italia, dall'Associazione Bancaria Italiana, dal Mediocredito Centrale (MCC) e da Sace evidenziano come siano attive moratorie a favore di società non finanziarie su prestiti per circa 46 miliardi. Per quanto riguarda le PMI, sono ancora attive sospensioni ai sensi dell'art. 56 del DL 'Cura Italia' per circa 43 miliardi. Tale dato è in costante diminuzione in parte ancora riconducibile alla mancata richiesta di proroga da parte dei debitori (il DL "Sostegni bis" ha previsto la possibilità per il debitore di richiedere la proroga della moratoria, limitatamente

alla quota capitale, fino alla fine del 2021). La moratoria promossa dall'ABI riguarda al momento 2 miliardi di finanziamenti alle imprese.

Il calo nei volumi è un segno positivo di come lo strumento funzioni e di come le PMI, allorquando percepiscono di essere ritornate ad una situazione di quasi pre-pandemia, ricomincino a pagare regolarmente le rate.

La proroga delle moratorie si rende necessaria in quanto i recenti dati sull'evoluzione dei contagi, con le relative ripercussioni sui settori economici dell'economia reale, evidenziano come ci sia ancora necessità di concedere fiato alle PMI, specialmente nel settore del commercio, terziario e servizi che risulta essere il settore più immediatamente svantaggiato dall'aumentare della curva dei contagi.

La proroga delle moratorie comporta una serie di benefici non solo per le PMI ma per l'intero sistema del credito. Infatti, il mancato rinnovo delle moratorie porta come immediate conseguenze l'aumento dei tassi di default con contestuale cancellazione di attività economiche, posti di lavoro e, per le banche, la necessità di maggiori accantonamenti per il rischio con conseguente stretta creditizia nelle erogazioni di nuovi finanziamenti necessari per la ripresa.

9. QUARANTENA E LAVORATORI FRAGILI

Dal primo di gennaio i molti lavoratori dipendenti privati che, a causa del Covid 19, sono in quarantena precauzionale non avranno più diritto all'indennità di malattia riconosciuta dall'INPS. Anche per i lavoratori fragili l'assenza dal lavoro a causa di una patologia certificata non è più assimilata al ricovero ospedaliero e quindi non dà diritto ad una indennità economica. Per quanto sopra riportato e affinché tali costi non ricadano sulle aziende, si chiede la proroga delle due sopra citate misure almeno fino al 31 marzo 2022.

10. AMMORTIZZATORI SOCIALI COVID-19 E TURISMO

Occorre una proroga della Cassa Covid 19, scaduta il 31 dicembre 2021, per tutto il settore del turismo, già messo a durissima prova da due anni di pandemia. A rischio è l'occupazione del settore, a fronte del perdurare delle difficili situazioni sanitarie ancora in atto. La richiesta delle ulteriori 13 settimane si riferisce alle attività del settore del turismo (alberghi, ristoranti, discoteche attività di catering e banqueting, sale gioco) che più delle altre stanno subendo le conseguenze delle limitazioni

derivanti dall'innalzamento dei contagi, che continua a determinare un evidente stato di incertezza.